

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 925-1063-1096-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24

DAL

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'inter-no, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
(V. Stampati nn. 925, 1063 e 1096-A)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

« Misure urgenti dirette allo snellimento delle procedure per la liquidazione delle pensioni ed al conseguimento di una maggiore efficienza e tempestività da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (n. 925)

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ, CAZZATO, FERMARIELLO, LUCCHI, PANICO, MARTINO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, BONDI, BELLINZONA, TALASSI GIORGI e LA PORTA

« Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS » (n. 1063)

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, PETRONIO, DA ROIT e BARSACCHI

*« Norme per l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione »
(n. 1096)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(GIANNINI)

*approvati dall'Assemblea, nella seduta anzidetta, in un testo unificato
e con il seguente titolo:*

« Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica »

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorsi)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonchè, nella misura del quaranta per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico consistono, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'arti-

colo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 2.

(Compensi per il personale dell'INPS)

Per assicurare una maggiore produttività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto stanzierà annualmente una somma pari al prodotto ottenuto moltiplicando il numero complessivo dei posti in organico per 150 ore calcolate sulla base del valore medio del compenso per lavoro straordinario.

La somma di cui al precedente comma viene destinata, secondo criteri da stabilirsi in sede nazionale, con la contrattazione articolata di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, all'erogazione al personale di compensi incentivanti.

Le misure di tali compensi sono determinate sulla base di *standard* prefissati di produttività e in relazione al maggior rendimento, alla presenza in servizio, a provvedimenti di mobilità derivanti da esigenze di servizio, alla specificità delle mansioni esercitate, nonchè a quelle attività di collaborazione direttiva di particolare rilievo tecnico e di alta specializzazione e che presuppone elevate professionalità o relativa al personale responsabile di unità operativa che comunque coadiuva o sostituisce il dirigente l'unità organica.

Art. 3.

(Beni strumentali)

All'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integra-

zioni, dopo il penultimo, è aggiunto il seguente comma:

« L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma ».

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:

« Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità ».

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è abrogato.

Art. 4.

(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo

giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 5.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni della assicurazione generale obbligatoria dei la-

voratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'articolo 23-*septiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 6.

(Contributi figurativi)

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il rico-

noscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Dichiarazione di responsabilità)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 8.

(Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di riscuotere i contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959,

n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi sociali di malattia e maternità nonché quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale deve essere effettuato il primo versamento trimestrale è fissato al 25 maggio 1981.

Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonché a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonché le norme che regolano il relativo contenzioso.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla

prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per la attività svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle legge 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

*(Contributo per l'indennità economica
di malattia)*

La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza so-

ciale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.

Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.

Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, auto-linee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.

Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonchè all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.

Art. 10.

(Certificazione di malattia)

Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro ».

Nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma ».

Art. 11.

(Pensionamento anticipato)

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati licenziati da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono pre-

sentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione consensuale del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 12.

(Minatori)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 agli operai licenziati da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorchè parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed

i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonchè quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese,

per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 11 anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro.

Art. 13.

(Massimale di retribuzione pensionabile)

Per l'anno 1981 il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti è fissato in lire 18 milioni 500.000.

Art. 14.

*(Assegni familiari
per i lavoratori dello spettacolo)*

Con effetto dal 1° gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 15.

(Contributi per i lavoratori marittimi)

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca e dai piloti dei porti ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabi-

lite, nell'anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 16.

(Prestazioni termalistiche)

In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purchè dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipen-

denti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nella ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.

Art. 18.

(Personale di volo)

Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.

Art. 19.

(Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la de-

terminazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

Art. 20.

(Norma transitoria)

Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.

Art. 21.

(Condono contributivo)

Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 marzo 1981.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 marzo 1981, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286.

Art. 22.

(Gestioni commissariali)

Le gestioni commissariali dell'ENPAS, dell'ENPALS, dell'ENPDEDP e dell'INADEL, istituite ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento del settore previdenziale nell'ambito della riforma del pubblico impiego.

I commissari saranno coadiuvati da un comitato di tre membri, espressi dalle categorie interessate e designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive modificazioni.